



Amministrativo Polizia Municipale

Ordinanza Dirigenziale N° 250

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

- Viste le vigenti Ordinanze che disciplinano la circolazione stradale nella Frazione di **Bussana**;
- Vista la comunicazione della Parrocchia del Sacro Cuore di Bussana in data **13 giugno 2018**, con cui si da notizia dello svolgimento delle processioni religiose nella Frazione;
- Ritenuto opportuno procedere allo sgombero dei luoghi e alla sospensione della circolazione veicolare sulle strade dove avverranno tali funzioni per salvaguardare la pubblica incolumità;
- Dato atto che in merito al presente provvedimento il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 e ss.mm.ii. della Legge n. 241/1990, è il Sovrintendente Capo di P.M. Di Franco Giovanni, il quale ha curato la fase istruttoria del provvedimento per la correttezza e la regolarità tecnica dell'azione amministrativa, assieme al dirigente Dott. Claudio Frattarola – Comandante del Corpo di Polizia Municipale, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..
- Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
- Visti gli Artt. **5 - 6 - 7 e 159** del **D.Lgs 30.04.1992 N. 285**;

ORDINA

Nei giorni e negli orari sotto indicati, la disciplina della circolazione stradale nella Frazione di Bussana, è modificata ed integrata come segue:

DIVIETO di SOSTA con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli dalle ore **15.00** a fine processione del giorno **24 Giugno 2018** (*Festa di San Giovanni*) nelle seguenti Vie:
Oriani, G. Cesare, Marsala, Galvani, Bastioni, Toti, Torino, Milano e Brigata Liguria.

DIVIETO di SOSTA con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli dalle ore **15.00** a fine processione del giorno **1 Settembre 2018** (*Festa del Patrono S. Egidio*) nelle seguenti Vie:
Oriani, G. Cesare, Marsala, Galvani, Bastioni, Toti, Torino, Milano e Brigata Liguria.

Le disposizioni della presente **ORDINANZA** saranno rese note al pubblico mediante i prescritti segnali stradali mobili, in considerazione della temporaneità del provvedimento, nonché mediante gli ordini impartiti dagli Agenti preposti alla disciplina del traffico.

A carico dei trasgressori si procederà a termine di Legge, non esclusa la rimozione coattiva dei veicoli rinvenuti in divieto di sosta, con le modalità di cui all'Art. **159** del Codice della Strada.

Gli Agenti indicati dall'Art. **12** del **D.Lgs 30.04.1992 N. 285** sono incaricati della esecuzione della presente **ORDINANZA**.

- Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria o, in alternativa al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni sempre dalla pubblicazione
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Sanremo, li 19 giugno 2018

Il Comandante
Dott. C. Frattarola
(Documento firmato digitalmente)